



Liceo Scientifico e Linguistico Statale "Orazio Tedone"

Via Alessandro Volta, 13 – 70037 RUVO DI PUGLIA (BA)

C.F. **80017660723** Codice M.I.U.R. **BAPS09000R** Tel./Fax: 080/3601414 - 080/3601415
e.mail: baps09000r@istruzione.it sito: www.liceotedone.gov.it

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI

Redatto a norma dell'art. 7, c. 6, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Prot.n. 2387/c14-b

Ruvo di Puglia, 21/03/2018

- VISTO l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- VISTO l'art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
- VISTO l'art. 40 comma 1 del D.l. n. 44/2001, ai sensi del quale *le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;*
- VISTO l'art. 40 comma 2 del D.l. n. 44/2001, il quale prevede che *il Consiglio di istituto disciplini nel REGOLAMENTO D'ISTITUTO le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto;*
- VISTO l'art. 33 comma 2 lettera g) del D.l. n. 44/ 2001, ai sensi del quale *al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell'attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;*
- VISTO l'art.7, comma 6-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. in forza del quale *le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;*
- VISTO l'art. 7, commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
- VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- VISTA la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro;
- VISTO il D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

- VISTA la nota MIUR 34815 del 02 agosto 2017 e la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
- VISTO il parere positivo del Collegio dei Docenti giusta delibera n. 57 del 19 marzo 2018;

Si emana il seguente regolamento approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 19/03/2018, delibera n. 15/2018.

Art. 1 – Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 40 del D.l. 1 febbraio 2001 n. 40.

2. Il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa, del PTOF e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare nell'apposita sezione di Pubblicità Legale disponibile sul sito web dell'Istituto ed, eventualmente, con ulteriori forme di pubblicità.

3. L'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, in presenza dei seguenti presupposti (Cfr. art.46 Legge 133/2008):

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

L'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, e per lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.

Art. 2 – Pubblicazione degli avvisi di selezione

1. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo on line e sul proprio sito web.

2. Il **periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno**, salvo **deroghe** particolari, di volta in volta deliberate dal Consiglio di Istituto.

3. Il contratto è stipulato con esperti che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionali nell'insegnamento richiesto.

4. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'**autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza** dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 53 del D.Lvo 165/2001, e s.m.i.

5. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare.

6. Per ciascun contratto deve essere specificato: l'oggetto della prestazione, la durata, i termini di inizio e conclusione della prestazione, il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo, il corrispettivo proposto per la prestazione.

7. Si prescinde dal requisito della *comprovata specializzazione universitaria* in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

8. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

9. Gli esperti formatori di ciascun progetto saranno selezionati attraverso una **circolare interna** o un **avviso pubblico** da pubblicare rispettivamente:

(CIRCOLARE INTERNA):
nel link CIRCOLARI dell'home page del sito www.liceotedone.gov.it.

(AVVISO PUBBLICO):
all'ALBO ON-LINE del sito www.liceotedone.gov.it.

e,

in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - sottosezione di primo livello CONSULENTI E COLLABORATORI oltre che, ove previsto, sul sito internet, dell'Ufficio Scolastico Regionale e/o Provinciale. Gli avvisi relativi a Progetti PON saranno pubblicati nell'ALBO ON-LINE e nell'AREA PON in homepage del sito www.liceotedone.gov.it.

Copia cartacea e/o digitale di tale pubblicazione sarà tenuta agli atti.

10. Con riferimento al **personale interno della Scuola (ATA, Tutor, etc.)**, si deve necessariamente procedere alla selezione conformemente a quanto previsto nel regolamento di Istituto: si ritiene congrua la produzione di una **circolare interna** rivolta a tutto il personale della scuola con la quale si richiede la disponibilità a partecipare al progetto. Si rende necessario inoltre mantenere nel fascicolo digitale di progetto copia della predetta circolare interna.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicità, attività informativa e trasparenza dell'attività contrattuale posti a carico dell'Istituzione Scolastica dall'art. 35 D.I. 44/2001 e dal D.Lgs. 33/2013.

12. Nel caso in cui l'Istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare, a seconda delle modalità e della tempistica dell'attività oggetto dell'incarico, le seguenti tipologie contrattuali:

- a) **contratti di prestazione d'opera professionale** con professionisti che abitualmente esercitano le attività oggetto dell'incarico;
- b) **contratti di prestazione autonoma occasionale** con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata;

Art. 3 – Individuazione degli esperti esterni

1. Il ricorso ad esperti esterni dovrà avvenire solo e soltanto dopo aver preliminarmente accertato l'oggettiva impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Istituto.

2. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dei curricula.

3. L'individuazione è operata dal Dirigente Scolastico, il quale si avvale della consulenza di apposita **Commissione di valutazione**, che dovrà essere costituita in numero dispari di componenti fra i quali sarà designato il Presidente e il Segretario.

4. I membri della Commissione sono nominati dal Dirigente Scolastico successivamente alla scadenza dell'avviso pubblico di selezione.

5. Nel caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da **soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali**, alla valutazione dei titoli culturali può sostituirsi la verifica delle competenze acquisite con certificazioni tangibili esempio: partecipazione a mostre, lavori prodotti, lavoro subordinato o autonomo presso esercizi o aziende specializzate nel settore richiesto.

6. A parità di punteggio, sarà collocato prima nella graduatoria l'esperto con minore anzianità anagrafica.

7. Non saranno prese in considerazione candidature di soggetti che non dichiarino la propria disponibilità ad adattarsi al calendario delle attività didattiche, così come esso verrà fissato dall'Istituto.

8. Nel caso dovesse pervenire una sola candidatura, il Dirigente potrà stipulare con l'esperto il contratto, purché lo stesso abbia i requisiti previsti dall'avviso.

9. Per ciò che riguarda le prestazioni che si possono ritenere di "materia esclusiva", che in questo Istituto possono identificarsi nei contratti inerenti **l'alternanza scuola-lavoro, i tirocini formativi, gli stage**, considerando la specificità della prestazione, potrà essere interpellata direttamente la ditta che ha i requisiti richiesti senza procedure ad evidenza pubblica.

Art. 4 – Procedure da seguire per il reclutamento di personale esperto interno o esterno.

La procedura da seguire nel dettaglio è la seguente:

1'FASE:

Preliminarmente il dirigente scolastico dovrà verificare all'interno della propria istituzione scolastica la presenza di personale docente idoneo a ricoprire l'incarico effettuando una reale ed attenta ricognizione

delle professionalità esistenti, personale il cui reclutamento potrà avvenire attraverso una **circolare interna** da pubblicare al LINK CIRCOLARI del sito www.liceotedone.gov.it, nella quale esplicitare:

- una definizione circostanziata dell'oggetto della prestazione;
- la durata dell'incarico;
- il luogo dell'incarico e le modalità di espletamento del medesimo;
- il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali e fiscali;
- le eventuali cause di incompatibilità;
- le modalità di controllo e verifica della qualità della prestazione erogata;
- l'obbligo di allegare il proprio curriculum vitae in formato europeo da cui evincere i specifici requisiti professionali e culturali richiesti per l'erogazione della prestazione.

Successivamente, e previa pubblicazione di idonea graduatoria interna, ammesso che si sia individuata *l'expertise* idonea, provvedere all'affidamento dell'incarico aggiuntivo. La disciplina fiscale e previdenziale è la medesima dei compensi erogati ai docenti interni dell'istituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive oltre l'orario obbligatorio di servizio. In caso di **attività cofinanziate dai Fondi dell'Unione Europea**, il compenso orario non potrà superare quello previsto dai rispettivi Avvisi.

2'FASE

Nell'ipotesi sia accertata l'impossibilità di disporre di personale interno, non solo perché non siano arrivati curriculum vitae, ma perché magari nessuno di questi corrisponda ai requisiti richiesti, il dirigente scolastico potrà:

- ricorrere all'istituto delle **collaborazioni plurime** da parte di docenti di altre istituzioni scolastiche, *e/o*,
- stipulare **contratti di lavoro autonomo con esperti esterni**, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

In entrambi i casi pubblicando un unico AVVISO PUBBLICO all'ALBO ON LINE dell'istituzione scolastica cui, una volta individuato l'esperto, seguirà apposita lettera di incarico, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza, nel caso di dipendente pubblico o sottoscrizione di regolare contratto di prestazione professionale o occasionale.

Nel caso di contratti di lavoro autonomo con esperti esterni andrà stipulato successivamente un contratto di prestazione d'opera ex.art. 2222 c.c. Nella suddetta ipotesi i compensi erogati agli esperti esterni saranno assoggettati alle disposizioni previdenziali e fiscali previste in materia di lavoro autonomo. Nello specifico: ritenuta d'acconto del 20% e obbligo d'iscrizione alla gestione separata INPS, con assoggettamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, nel solo caso di superamento della soglia dei 5.000,00 euro annui relativi a tutti compensi di natura occasionale percepiti nell'anno solare di riferimento.

Art. 5 – Criteri di selezione.

- a) Di norma, i titoli culturali minimi di accesso sono:

la laurea - vecchio ordinamento o magistrale – coerente con i moduli formativi per cui l'aspirante si candida. E' possibile prescindere da questo requisito nel caso di professionisti iscritti ad ordini o ad albi professionali o di soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o delle professioni artigianali. Potrà essere valutato anche il possesso di una laurea di tipo triennale coerente con l'incarico, in mancanza di concorrenti in possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento.

- b) La selezione avverrà a seguito di valutazione comparativa dei curricula e per la docenza della proposta progettuale.
- c) In ogni caso si terranno presenti di volta in volta le indicazioni contenute nelle disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei e le circolari ministeriali esplicative nonché le norme vigenti.

I requisiti di ammissione alla selezione sono:

1. essere cittadino italiano/europeo;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
4. possesso del titolo di accesso;
5. presentazione di una proposta progettuale, oggetto di valutazione, che proponga i temi della formazione a cui si intende partecipare, per i docenti;
6. possesso di adeguate conoscenze informatiche per la gestione della Nuova Piattaforma INDIRE PON 2014_2020 (che il candidato dovrà espressamente dichiarare) per i progetti PON;

GRIGLIA PER LA SELEZIONE DI ESPERTI

A – Titoli di studio		
Possesso di laurea specifica vecchio ordinamento/specialistica		Voto 110 con lode Punt 15
		105 <= Voto <= 110 Punt 12
		100 <= Voto <= 104 Punt 10
		95 <= Voto <= 99 Punt 8
		90 <= Voto <= 94 Punt 6
		Voto < 90 Punt 4
Dottorato di Ricerca specifico		PUNTI 4
Possesso di seconda laurea generica vecchio ordinamento/specialistica		PUNTI 2
Master post-universitari inerenti alla tipologia del progetto formativo con almeno 1500 ore di formazione o 60 CFU	Punti 2 per titolo	Max PUNTI 8
Corsi universitari di perfezionamento	Punto 1	Max PUNTI 5
Corsi di specializzazione biennali inerenti alla tipologia del progetto formativo	Punti 2 per titolo	Max PUNTI 8
B – Titoli professionali		

Esperienze di docenza curriculare nella scuola secondaria di II grado inerente alla tipologia del progetto formativo	Punti 2 per anno scolastico (non meno di 180 gg per anno scolastico)	Max PUNTI 20
Esperienze di docenza in Progetti scolastici nella secondaria di II grado inerenti al modulo richiesto	Punti 2 per ogni esperienza di almeno 30 ore	Max PUNTI 10
Esperienze di docenza annuale universitaria inerente alla tipologia del progetto formativo	Punti 2 per anno accademico	Max PUNTI 20
Esperienze lavorative annuali extrascolastiche inerenti alla tipologia del progetto formativo	Punti 1 per anno lavorativo	Max PUNTI 10
C – Competenze uso piattaforma INDIRE		
Esperienza nella gestione della Nuova Piattaforma INDIRE PON 2014_2020 (fare riferimento alle situazioni specifiche di utilizzo)		PUNTI 3
D–Proposta progettuale		
Chiarezza e completezza nella descrizione della proposta progettuale		Max PUNTI 6
Coerenza con le indicazioni dell'avviso		Max PUNTI 6
Carattere innovativo di contenuti e metodologie inseriti nella proposta progettuale		Max PUNTI 8
		Totale punteggio (A) + (B) + (C)+ (D)

Art. 6 – Criteri di individuazione di altre figure interne.

- Il tutor, la figura di supporto area gestionale-organizzativa, il referente per la valutazione dei progetti finanziati con risorse interne e/o esterne saranno individuati tra il personale docente appartenente all'Istituzione scolastica, in base ai seguenti criteri, con le eccezioni previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei:
 - progettazione dell'azione in fase di candidatura del progetto
 - competenze professionali e culturali coerenti con il ruolo
 - competenze informatiche di base certificate o comunque dimostrabili da attestazioni equipollenti
- L'individuazione potrà avvenire a seguito di invito rivolto al personale e sulla base della valutazione comparativa dei curricula, in base alla seguente griglia di massima, adattabile a seconda della specificità del progetto di cui trattasi:

GRIGLIA di VALUTAZIONE FIGURA di SUPPORTO AREA GESTIONALE-ORGANIZZATIVA e REFERENTE della VALUTAZIONE

Esperienza in attività di facilitatore o valutatore di piani PON	Punti 3 per ogni esperienza	Max PUNTI 15
Esperienza di docenza o tutoraggio in corsi PON	Punti 1 per ogni corso	Max PUNTI 5
Partecipazione diretta alla fase di progettazione del piano		PUNTI 6
Esperienza nella gestione della Nuova Piattaforma INDIRE PON 2014_2020 (fare riferimento alle situazioni specifiche di utilizzo)		PUNTI 5
Certificazioni di competenze informatiche	Punti 3 per certif.	Max PUNTI 6
		Totale punteggio

GRIGLIA di VALUTAZIONE TUTOR

Insegnamento, con relativa abilitazione, nella classe di concorso della disciplina di riferimento del modulo PON		PUNTI 5
Esperienze di Tutoraggio in corsi di almeno 30 ore afferenti alla tipologia del progetto formativo	Punti 2 per corso	Max PUNTI 10
Esperienze di Tutoraggio in corsi di almeno 30 ore non inerenti alla tipologia del progetto formativo	Punti 1 per corso	Max PUNTI 5
Esperienza di docenza curriculare annuale nella scuola secondaria di II grado e inerente alla tipologia del progetto formativo	Punti 2 per anno scolastico (non meno di 180 gg per anno scolastico)	Max PUNTI 20
Esperienze lavorative extrascolastiche annuali inerenti alla tipologia del progetto formativo	Punti 1 per anno lavorativo	Max PUNTI 10
Partecipazione diretta alla fase di progettazione del piano		PUNTI 6
Esperienza nella gestione della Nuova Piattaforma INDIRE PON 2014_2020 (fare riferimento alle situazioni specifiche di utilizzo)		PUNTI 5
Certificazioni di competenze informatiche	Punti 3 per certif.	Max PUNTI 6
		Totale punteggio

Art. 7 – Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni.

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la **preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza** di cui all'art. 53 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001.

2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi 12 e 16 del citato D.Lgs. n° 165/2001.

Art. 8 – Impedimenti alla stipula del contratto

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32, comma 4 del D.l. n°44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dell'istituto per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate al personale dell'istituto per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno/obbligatorio il ricorso a specifica professionalità esterne.

Art. 9 – Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso

1. Il Dirigente Scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto.
2. Nel contratto devono essere specificati:
 - le parti contraenti;
 - l’oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
 - la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
 - il corrispettivo della prestazione; indicato al lordo dell’I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali compresa l’IRAP, a carico dell’amministrazione;
 - le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
 - l’eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
 - la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
 - la dichiarazione che il contratto non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro dipendente, né al trattamento di fine rapporto;
 - la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
 - la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Trani;
 - l’informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003.
3. I criteri riguardanti la determinazione dei **corrispettivi** per i contratti di cui al presente articolo saranno determinati annualmente in base ai finanziamenti di cui l’Istituto disporrà, fatta esclusione di quelle prestazioni che per la loro natura possono essere equiparate alle prestazioni di insegnamento, che saranno retribuite come da CCNL. In caso di **attività cofinanziate dai Fondi dell’Unione Europea**, il compenso orario non potrà superare quello previsto dai rispettivi Avvisi.

La misura dei compensi spettanti al personale impegnato nella realizzazione di attività di aggiornamento, di formazione e di riconversione professionale è stabilita dal D.L. n. 326 del 12/10/1995.
4. Il dirigente scolastico provvede alla determinazione del **compenso** che deve essere stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e della qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’amministrazione. A tal fine si farà riferimento a quanto previsto nella **Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro**;
5. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.
6. Non è ammesso il **rinnovo** del contratto di collaborazione. Il committente può **prorogare**, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili

al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. E' possibile, invece, la stipula di **contratti pluriennali**, non oltre il terzo anno

Art. 10 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Dirigente scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.

Art. 11 - Pubblicità ed efficacia

Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'art.15 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. Pertanto, sul sito istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:

AMMINISTRAZIONE CONFERENTE	SOGGETTO PERCETTORE	OGGETTO DEL CONTRATTO	DURATA	IMPORTO
		_____ Prot.n. _____ del __/__/__	Dal _____ Al _____	_____,00 (IVA esclusa)

Alla presente informazione deve essere allegato **curriculum vitae** dell'esperto in formato europeo omettendo dati strettamente personali (data di nascita, residenza, numero telefonico, indirizzo mail, codice fiscale, ecc.).

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

L'istituzione scolastica pubblica e mantiene aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

La **pubblicazione** dei dati di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 15 avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Art. 12 – Interventi di esperti a titolo gratuito

In caso di partecipazione ad attività inerenti progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF di esperti **a titolo gratuito**, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati – tra l'altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti.

Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la R.C. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.

Art. 13 – Interventi di esperti meramente occasionali

Non si soggiace alle procedure comparative di cui all'art.7 del D.Lvo. 30 marzo 2001, n.165 se trattasi di **prestazioni meramente occasionali** che si esauriscono in una prestazione specialistica caratterizzata da *intuitu personae* per le quali è riconosciuto un rimborso spese o un compenso ad esso equiparabile (partecipazione a convegni, seminari, singole docenze). L'incarico sarà effettuato dal D.S. consultata una commissione costituita dai coordinatori di Dipartimento dell'area disciplinare coinvolta.

Art.14 – Pubblicità

Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito Internet dell'Istituto (www.liceotedone.gov.it) al fine di consentire la libera consultazione, in:

- ☐ ALBO ON LINE
- ☐ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Sottosezione di primo livello CONSULENTI E COLLABORATORI

Art. 15 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia e specificatamente si rinvia alle disposizioni del regolamento di contabilità di cui al D.I. 44/2001 ad oggi vigente.

Art.16 – Foro competente

Per tutti i contratti stipulati dal Dirigente scolastico, di norma, il foro competente è quello di Trani.

Il presente Regolamento ha durata e validità illimitate. Potrà, comunque, essere modificato e/o integrato previa delibera del Consiglio d'istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Domenica Loiudice

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93